

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 49 DEL 6.05.2021

Oggetto: Trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata in house

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio Riviere di Liguria è consorziata al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza dal 2019.

Dal mese di novembre 2020 il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha avviato l'iter di trasformazione in società consortile a capitale interamente pubblico, mantenendo l'attuale configurazione di soggetto in house. Tale modifica è stata portata a conoscenza dei consorziati nell'assemblea del 26 novembre 2020, dove sono state presentate le motivazioni dell'operazione. Gli elementi essenziali dello schema dello Statuto (allegato alla presente delibera) della società oggetto della trasformazione sono:

- forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, costituita sul modello "in house providing", dove il socio esercita un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016;
- la Società sarà a capitale interamente pubblico partecipata da soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata;
- è previsto un capitale sociale di €. 300.000,00; tale valore come anche attestato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500-ter e 2465 del codice civile, dal Dott. Alessandro Africani nella propria perizia di stima asseverata in data 17 marzo 2021, non è superiore al patrimonio netto del Consorzio oggetto della trasformazione;
- la società svolgerà la propria attività secondo il modello dell'in-house providing, non ha scopo di lucro e svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio.

Le suddette attività comprendono:

- o promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;
- o promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;
- o progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;
- o supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali



- relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;
- o attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;
- o progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;
- o assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;
- o servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc);
- o realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;
- o ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
- i consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, così come disciplinato nello Statuto.
- la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da tre o cinque componenti) o da un Amministratore Unico mentre la funzione di controllo contabile sarà affidata al Collegio Sindacale.

Il Capitale sociale della nuova società sarà attribuito ai soci in base ai criteri di cui all'articolo 6 dello Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l.", tenendo conto del numero delle società di capitale attive iscritte al 31 dicembre 2019.

Si riporta nella tabella che segue il valore delle quote:

Soci	Quote di partecipazione nella società Consortile	Capitale sociale società consortile
Bari	5,49%	16.470,00
Biella - Vercelli - Novara - Verbano Cusio Ossola	3,59%	10.770,00
Bolzano	3,29%	9.870,00
Brescia	5,72%	17.160,00
Chieti - Pescara	3,93%	11.790,00
Firenze	5,08%	15.240,00
Genova	3,90%	11.700,00
L'Aquila - Teramo	3,69%	11.070,00
Milano - Monza Brianza - Lodi	21,47%	64.410,00
Padova	4,65%	13.950,00
Rieti	2,38%	7.140,00
Riviere di Liguria	3,33%	9.990,00
Salerno	4,94%	14.820,00
Trieste - Gorizia	2,78%	8.340,00
Udine - Pordenone	3,79%	11.370,00
Unioncamere	10,27%	30.810,00
Unioncamere Lombardia	2,57%	7.710,00
Venezia - Rovigo	4,51%	13.530,00
Vicenza	4,62%	13.860,00
Totale	100,00%	300.000,00



Per quanto attiene all'iter di costituzione, l'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico delle Società Partecipate" prevede che: "....... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Le motivazioni a fondamento della decisione di modificare l'assetto giuridico richiamano l'opportunità di conferire alla costituenda società un'operatività più in linea con gli obiettivi che la legge attribuisce alle Camere di Commercio ossia di un soggetto che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

La trasformazione del Consorzio in società è finalizzata a garantire:

- (i) una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi e una più univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione e di governo;
- (ii) una maggiore chiarezza nella possibilità di acquisire partecipazioni in altre società nel rispetto delle finalità istituzionali e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- (iii) una maggiore facilità nella gestione di nuovi asset, quali piattaforme di *crowdfunding* ai sensi di quanto prescritto dall'art. 125, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito da Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia);
- (iv) una strutturazione più solida del modello *in house providing* grazie ad una maggiore facilitazione a ricevere e a conferire affidamenti diretti c.d. *in house*, anche ad altre società del sistema camerale (c.d. *in house* a cascata invertito orizzontale) rispetto ad un quadro normativo più aderente a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 che introduce disposizioni specifiche e detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi) come espressamente previsto dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

Sotto il profilo della convenienza economica dell'operazione la scelta di trasformare il Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata regolata da un impianto normativo più agile risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l'azione amministrativa. Dal punto di vista dell'efficienza, infatti la società potrà disporre di una maggiore flessibilità gestionale e quindi di incrementare le proprie attività. Da un punto di vista dell'efficacia e dell'economicità dell'operazione è da considerare che il nuovo modello giuridico societario potrà portare, nel medio periodo, anche ad una riduzione dei costi grazie alla possibilità dell'ente camerale di "internalizzare" quei servizi che oggi deve acquistare all'esterno.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'operazione per l'ente camerale si evidenzia che trattandosi di mera trasformazione non si rilevano variazioni significative considerando che l'operazione di trasformazione presuppone la continuità dei valori contabili. In sede di trasformazione l'ente camerale potrà iscrivere la partecipazione alla nuova società tra le immobilizzazioni finanziarie per €.9.990,00.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che: "L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese..."



In base alla normativa comunitaria e nazionale che vieta interventi di soccorso finanziario alle società partecipate da enti pubblici senza un programma industriale da cui si possa evincere l'economicità ed efficienza nel medio e lungo periodo, né tantomeno la copertura delle perdite d'esercizio rilevate dalle stesse, nel rispetto delle finalità di cui sopra si prevede di creare la nuova società, risultante dalla trasformazione, in un contesto di equilibrio economico-finanziario quale strumento operativo delle camere di commercio socie e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In conclusione, considerati e analizzati i diversi aspetti dell'operazione e preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 30 del DPR 254/2005, si possono così sintetizzare le seguenti considerazioni:

- l'operazione di trasformazione della natura giuridica del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l." è dettata da finalità di razionalizzazione e di consolidamento del soggetto strumentale cui la Camera di Commercio potrà demandare attività;
- tale trasformazione presuppone la continuità dei valori contabili: la società consortile a responsabilità limitata subentra nella posizione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza per quanto riguarda i valori contabili degli elementi dell'attivo e del passivo.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 580 del 29 dicembre 1993, si dovrà dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tenuto altresì conto che gli altri adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs 175/2016 – sono la trasmissione del provvedimento deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 – n. 287.

Dato atto che in base a tale articolo l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Esaurita l'illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente e le considerazioni in premessa che si danno integralmente richiamate ed approvate e condividendone il contenuto;
- visto l'art. 14 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto lo Statuto camerale ed in particolare l'art. 20;
- vista la delibera della Giunta camerale n. 73 del 28 maggio 2019 con la quale l'Ente decideva di aderire al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
- vista la nota, protocollata al n. 7193 del 17.2.2021, con la quale il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, ha trasmesso la documentazione inerente l'Assemblea tenutasi in data 22 febbraio 2021, comprensiva dello Statuto della costituenda Società;
- vista la nota protocollata al n. 13000 del primo aprile u.s., con la quale il Consorzio, facendo seguito all'Assemblea tenutasi il 31.3.2021 in occasione della quale è stata ratificata



l'adesione al Consorzio delle Camere di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola, ha trasmesso la percentuale definitiva di ripartizione delle quote della società consortile, come illustrata nelle premesse;

- valutata l'opportunità per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità di prevedere la costituzione di un soggetto economico più consono, rispetto al soggetto giuridico Consorzio, per l'attuazione delle politiche camerali in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio;
- considerato che, alla luce degli approfondimenti tecnico-giuridici svolti, tale obiettivo è
 perseguibile attraverso la trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
 in una società consortile a responsabilità limitata con le caratteristiche e con la formula
 organizzativa dell'in-house providing;
- tenuto conto che prima di procedere alla costituzione formale per atto pubblico della nuova società in house si rende necessario procedere con la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.;
- tenuto conto che il provvedimento di Giunta verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Granate della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287/1990;
- tenuto conto che il provvedimento di Giunta dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione "amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del DPR 254/2005;
- acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto da parte dei competenti uffici;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 6 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità

delibera

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

di esprimere parere favorevole, per le motivazioni esplicitate in premessa, in ordine alla trasformazione del Consorzio Camerale per il credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l.", costituita ai sensi dell'articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile partecipata da soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti o comunque finalizzate agli obiettivi della Società di



prevedere che la costituenda società opererà in via prevalente nell'organizzazione e gestone, nell'interesse dei soci e con criteri di economicità gestionale dell'attività istituzionalmente demandata agli enti camerali di cui alla legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 219/2016, fornendo servizi in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio;

di prevedere altresì che la costituenda società potrà prestare i medesimi servizi di cui al punto precedente, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di terzi, limitando la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato, limite previsto dalla legge in tali ipotesi;

di prendere atto che, in seguito al perfezionamento di tale operazione, il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza sarà trasformato in società consortile a responsabilità limitata;

di approvare i criteri di attribuzione del capitale sociale esposti dal Presidente;

di dare comunicazione del presente provvedimento e quelli che saranno eventualmente successivamente adottati, unitamente a copia dello Statuto ed al parere del Collegio dei Revisori, al competente Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993;

di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 in ordine all'invio del presente provvedimento alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 287/1990 nonché in ordine alla pubblicazione sul sito camerale sezione "amministrazione trasparente" ai fini dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

di delegare al Segretario Generale la possibilità di apportare alla documentazione relativa alla procedura di trasformazione ogni modifica necessaria al buon esito dell'operazione nonché al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti;

di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti dando mandato al Segretario Generale di provvedere in tal senso;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL SEGRETARIO (Maurizio Caviglia) firma digitale IL PRESIDENTE (Enrico Lupi) firma digitale